

# DECISIONI CECA

## DECISIONE N. 67/94/CECA DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 1994

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di ghisa ematite originaria del Brasile, della Polonia, della Russia e dell'Ucraina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2424/88/CECA della Commissione, del 29 luglio 1988, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o sovvenzioni (\*), in particolare l'articolo 11,

sentito il comitato consultivo ai sensi della suddetta decisione,

considerando quanto segue :

### A. PROCEDURA

(1)<sup>1</sup> Nel giugno 1991 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla Eurofontes a nome dei produttori che complessivamente realizzano la maggior parte della produzione del prodotto in questione. La denuncia conteneva elementi di prova riguardo all'esistenza di pratiche di dumping e al pregiudizio da esse derivante considerati sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura.

(2) Con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*(<sup>2</sup>), la Commissione ha quindi annunciato l'apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di ghisa greggia di cui ai codici NC 7201 10 19 e 7201 10 90, originaria della Turchia e dell'ex Unione Sovietica.

(3) Nel luglio 1992, la Commissione ha ricevuto una denuncia supplementare, contenente elementi di prova dell'esistenza di pratiche di dumping e del conseguente pregiudizio sostanziale, ritenuti sufficienti per giustificare l'estensione della procedura alle importazioni di ghisa ematite originaria del Brasile e della Polonia.

(4) Con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*(<sup>3</sup>), la Commissione ha pertanto annunciato l'estensione della procedura antidumping per includere le importazioni di ghisa ematite originaria del Brasile e della Polonia.

(5) La procedura relativa alle importazioni del prodotto in esame dalla Turchia è stata conclusa nell'agosto 1992 in seguito al ritiro della denuncia. La Commissione ha ritenuto che non vi fosse motivo di proseguire l'inchiesta nei confronti di tale paese.

(6) Con la decisione 92/423/CECA (\*), la Commissione ha pertanto annunciato la conclusione della procedura nei confronti della Turchia.

(7) La Commissione ha ufficialmente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori ed i ricorrenti e ha dato alle parti interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(8) La maggior parte degli esportatori, alcuni importatori ed i ricorrenti hanno comunicato osservazioni per iscritto.

(9) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di un accertamento preliminare del dumping e del pregiudizio e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società :

#### a) Produttori comunitari :

- DK Recycling und Roheisen GmbH, Germania,
- Halbergerhütte GmbH, Germania,
- Preussag Stahl AG, Germania;
- Thyssen Stahl Ag, Germania,
- Eko Stahl AG, Germania,
- Maxhütte Unterwellenborn GmbH, Germania,
- Cleveland Iron, Regno Unito,
- Alti Forni e Ferriere di Servola SpA, Italia.

#### b) Produttori in Brasile :

- Siderpa Siderúrgica Paulino Ltda,
- Interlagos Siderúrgica Ltda,
- Siderúrgica União Bondespachense,
- Siderúrgica Alterosa Ltda,
- Siderúrgica Valinho SA,
- Viena Siderúrgica de Maranhão SA.

(<sup>1</sup>) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 18 e rettifica GU n. L 273 del 5. 10. 1988, pag. 19.

(<sup>2</sup>) GU n. C 246 del 21. 9. 1991, pag. 9.

(<sup>3</sup>) GU n. C 322 del 9. 12. 1992, pag. 2.

(\*) GU n. L 230 del 13. 8. 1992, pag. 30.